

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3232

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

UNGARO, ANNIBALI, BALDINI, COLANINNO, MARCO DI MAIO, FERRI, FREGOLENT, GADDA, GIACHETTI, LIBRANDI, MIGLIORE, MOR, MORRETTO, NOBILI, NOJA, OCCHIONERO, ROSATO, VITIELLO

Istituzione di un piano per l'occupazione giovanile

Presentata il 27 luglio 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Italia, secondo gli ultimi dati dell'Eurostat, è lo Stato dell'Unione europea che annovera il più alto numero di giovani della fascia di età tra 20 e 34 anni che non lavorano e non studiano — i cosiddetti NEET —, con una quota percentuale che arriva al 27,8 per cento contro la media dell'Unione europea del 16,4 per cento.

Gli ultimi dati dell'Istituto nazionale di statistica segnalano inoltre un forte incremento del numero dei giovani inattivi, che sono aumentati del 7 per cento rispetto al 2019 arrivando al totale di 2.157.000. Si tratta di una vera e propria piaga sociale che sta colpendo un'intera generazione, la quale dovrà pagare le conseguenze economiche dovute alla crisi pandemica del COVID-19.

Il Paese con il più alto numero di giovani inattivi dell'Unione europea non può non avere una politica attiva del lavoro a favore dei giovani. Con la presente iniziativa si propone dunque di affidare al Governo il compito di attuare un piano contro l'emergenza della condizione lavorativa giovanile, attivando un piano per l'occupazione giovanile, denominato « Piano attiva giovani », attraverso un programma di finanziamento di un periodo di lavoro e formazione presso le imprese, analogamente a quanto è stato intrapreso da altri Stati europei, ad esempio con il *Kickstart Scheme* adottato nel Regno Unito.

Il Piano attiva giovani prevede, per i giovani disoccupati non iscritti ad alcun corso di studio o di formazione, la possibilità di svolgere un periodo di lavoro e formazione presso le imprese, con conte-

stuale erogazione di un ristoro economico. I giovani lavoratori verranno selezionati dalle imprese in base alle loro esigenze, mentre il compenso per l'attività prestata sarà interamente a carico dello Stato. Le imprese potranno far domanda di partecipare al progetto a condizione che si impegnino ad assicurare nuovi posti di lavoro e un'esperienza formativa per i giovani inattivi.

Le imprese selezioneranno i giovani lavoratori e faranno richiesta di accesso al programma tramite l'Agenzia delle entrate, che erogherà gli importi dovuti, nella misura di 800 euro al mese, per la durata del periodo di formazione e lavoro. I dati verranno trasmessi al Ministero del lavoro e

delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro per la verifica dei requisiti.

L'obiettivo del Piano attiva giovani è quello di creare nuovi posti di lavoro per giovani di età compresa tra 16 e 34 anni, disoccupati e non iscritti a corsi di studio. I finanziamenti saranno destinati solo ed esclusivamente alla creazione di nuovi posti di lavoro, che non dovranno sostituire posti di lavoro già esistenti. I datori di lavoro del settore privato, del settore pubblico e del terzo settore potranno quindi chiedere il finanziamento dello Stato a condizione di selezionare giovani inattivi, ossia disoccupati e non iscritti ad alcun corso di studio.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Piano per l'occupazione giovanile)

1. Nell'ambito degli interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, è istituito un piano per l'occupazione giovanile, denominato « Piano Attiva Giovani ».

2. A decorrere dall'anno 2022, per i giovani che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, siano disoccupati e non siano iscritti ad alcun corso di studio o di formazione, il piano di cui al comma 1 prevede la possibilità di svolgere un periodo di formazione e lavoro, di durata compresa tra 3 e 12 mesi continuativi, presso le imprese, con contestuale erogazione di un ristoro economico pari a 800 euro al mese per la durata del periodo di formazione e lavoro. Il ristoro è versato dall'Agenzia delle entrate al datore di lavoro, che lo eroga al lavoratore.

3. Le imprese partecipano all'attuazione del piano, su domanda, a condizione che l'attività svolta dai giovani nel periodo di cui al comma 2 assicuri l'acquisizione di un'esperienza formativa e si configuri come nuovo posto di lavoro e non come sostituzione di un posto di lavoro esistente. Le domande di accesso al programma e al finanziamento sono presentate all'Agenzia delle entrate, che le trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro per la verifica dei requisiti.

4. Il ristoro economico di cui al comma 2 è erogato nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nel fondo di cui all'articolo 2, al cui esaurimento cessa l'erogazione. L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio degli impegni e ne informa il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un

fondo per il finanziamento del piano di cui all'articolo 1, con una dotazione pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce mensilmente all'Agenzia delle entrate la quota delle risorse del fondo corrispondente all'importo dei ristori economici di cui al medesimo articolo 1, comma 2, effettivamente erogati nel mese precedente.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

